



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 278 Data 28/12/2022	OGGETTO: Decreto Legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute. Presa d'atto divieto corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alle ferie per personale cessato dal servizio.
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Premesso che:

A riscontro delle note acquisite al protocollo dell'Ente con n. 8248 del 10.11.2021 e n. 2467 del 29.03.2022, sono stati effettuati dall'ufficio personale controlli in merito alla mancata fruizione delle ferie da parte dei dipendenti del Comune di Carsoli, a seguito dei quali sono risultate ferie residue anno 2021 e 2022 per dipendenti attualmente non più in servizio;

Considerato che:

L'art. 5 co. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini* stabilisce che *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”*;

In riferimento a quanto sopra il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere DFP 0040033 P-4.17.1.7.5 del 8/10/2012, il cui contenuto è stato condiviso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS – IGOP con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, ha ribadito il divieto di monetizzazione delle ferie per tutti i casi in cui la prevedibilità della data di cessazione del rapporto contrattuale e/o la volontà dei dipendenti coinvolti nella stessa, come ad esempio il collocamento a riposo, la mobilità o le dimissioni, consentono l'attuazione di tutte le misure volte ad assicurare la fruizione delle ferie residue;

Il succitato parere chiarisce che rientrano altresì nel divieto summenzionato le cessazioni di rapporto di lavoro conseguenti a comportamenti del dipendente incompatibili con la permanenza del rapporto stesso, a seguito ad esempio di licenziamento disciplinare e mancato superamento del periodo di prova;

Il Dipartimento specifica inoltre che, anche alla luce della giurisprudenza espressasi in materia, sono esclusi dal divieto della norma i soli casi di cessazione del servizio in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile al dipendente, come decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Con successivo parere DFP-0076251-P-26/11/2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce infine che, la norma si applica anche alle ferie riportate dall'anno precedente e non fruito nell'annualità successiva, qualora la mancata fruizione sia dovuta alla volontà del dipendente o all'incapacità organizzativa del datore di lavoro;

Preso atto che:

La mancata fruizione delle ferie da parte dei dipendenti attualmente non più in servizio presso il Comune di Carsoli, rientra nelle casistiche in cui la cessazione del rapporto di lavoro presentava carattere di prevedibilità e/o per la quale il dipendente abbia concorso in modo attivo alla conclusione del rapporto stesso, non permettendo pertanto la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- Di prendere atto, ai sensi Decreto Legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8, dell'impossibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi a favore di dipendenti che hanno estinto il proprio rapporto di lavoro, rientrando tali cessazioni nelle casistiche normate da tale divieto e di cui in premessa.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. ----- DEL -----

Carsoli lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5347 del 27/06/2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi 27/06/2023

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**
